



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 33 DEL 25.03.2026

OGGETTO: L.P. 23 MAGGIO 2007, N. 11 E SS.MM. "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI".
DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA VERSARE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI.

L'anno **2026** il giorno **25** del mese di **Marzo** alle ore **15:30**
si è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni
con le seguenti partecipazioni ed assenze:

COMPONENTE		CARICA	PRESENTE		ASSENTE
COGNOME	NOME		In loco	Da remoto	
BAZZOLI	FRANCO	SINDACO	X		
AMISTADI	ANDREA	VICESINDACO	X		
FERRARI	ALBERTO	ASSESSORE	X		
FERRARI	EVELYN	ASSESSORE	X		
VALENTI	IRENE	ASSESSORE	X		
VIVIANI	PAOLO	ASSESSORE	X		

Assiste la Segretaria comunale dott.ssa Lara Fioroni

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. Franco Bazzoli, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

L.P. 23 MAGGIO 2007, N. 11 E SS.MM. “DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI”. DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA VERSARE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la L.P. 18/2015, che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione all'articolo 10 della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto.

Premesso altresì che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali.

Visto il D.M. 25 luglio 2023 che ha introdotto modifiche all'Allegato 4/1 – Principio applicato della programmazione, prevedendo in particolare al paragrafo 9.3.1 il processo di bilancio degli Enti locali, contenente la tempistica cui gli Enti devono attenersi al fine della predisposizione e approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dell'Ente.

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Premesso che la Provincia Autonoma di Trento con Legge provinciale 23.05.2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) ha approvato la riforma in materia di governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.

Tenuto conto che il titolo IV della Legge “Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano” capo II “Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi” all'articolo 28 disciplina la raccolta dei funghi al fine di salvaguardare la produzione e il suolo, fissa il presupposto che la raccolta è regimentata ed ha carattere oneroso, individua i soggetti esentati dal pagamento e le modalità di raccolta nei parchi, in particolare al comma 2 del citato articolo, stabilisce che “Chiunque intenda raccogliere funghi nel territorio di un comune della provincia deve previamente presentare al comune interessato un'apposita denuncia ed effettuare il pagamento al comune di una somma commisurata al periodo di durata della raccolta. L'ammontare della somma è definito dal comune, nei modi previsti dal regolamento, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale”.

Preso atto che con decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg è stato approvato il regolamento di attuazione in materia di tutela della flora, fauna, funghi e tartufi (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 22.12.2009, n. 52, suppl. n. 2) ad oggetto “Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)”, disciplina all'art. 11 “Periodi di raccolta”, *disciplina le modalità di raccolta, periodi, (la durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni) e la denuncia di raccolta funghi, inoltre le modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati, permessi speciali, zona di raccolta nonché la determinazione della somma per il permesso di raccolta dei funghi*; il Regolamento sopra menzionato, prevede che ogni anno il comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta.

Considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 3287 del 30 dicembre 2009, sono stati definiti gli importi minimi e massimi in relazione al periodo di durata della raccolta, entro cui il Comune può determinare l'ammontare della somma da versare per poter effettuare la raccolta dei funghi.

Verificato che la Provincia ha definito a far data dal 01.01.2010 gli importi minimi e massimi in relazione al periodo di durata della raccolta entro cui il Comune determina l'ammontare della somma da versare nel modo seguente:

da € 5,00 a € 15,00 per 1 giorno

da € 10,00 a € 20,00 per 3 giorni

da € 20,00 a € 30,00 per 1 settimana

da € 30,00 a € 40,00 per 2 settimane

da € 40,00 a € 60,00 per 1 mese

Visto che il Decreto del Presidente della Provincia 12.04.2016, n. 2-36/Leg. ha modificato i regolamenti attuativi della L. P. 23.05.2007, n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura"; l'art. 31 del Decreto ha modificato l'art. 11 del Decreto del presidente della provincia 26.10.2009, n. 23-25/Leg., sostituendo al comma 1 le parole "e trenta giorni" con le seguenti: "trenta, novanta o centottanta giorni".

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 906 del 31.05.2016 in materia "L.P. 23.05.2007, n. 11 e s.m. Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette art. 28 "Disciplina della raccolta dei funghi". Rideterminazione delle somme commisurate al periodo di raccolta a decorrere dall'anno 2016", sono stati definiti, in applicazione dell'art. 11 del Decreto del Presidente della Provincia 26.10.2009, n. 23-25/Leg., gli importi minimi e massimi valevoli per i periodi di raccolta di 90 e 180 giorni, entro cui il Comune può determinare l'ammontare delle somme da versare per poter effettuare la raccolta dei funghi di cui all'art. 28, comma 2, della L.P. 23.05.2007, n. 11, di seguito riportati:

da € 60,00 a € 120,00 per 90 giorni

da € 120,00 a € 200,00 per 180 giorni

Considerato che con **deliberazione nr. 207 del 13.02.2026** la Giunta provinciale ha approvato in via definitiva il regolamento concernente "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n.51-158/Leg" e del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n.23-25/Leg", in seguito emanato con **decreto del Presidente della Provincia n. 2 di data 20.02.2026** e pubblicato sul BUR in data 26.02.2026, il nuovo regolamento entrato in vigore il 13.03.2026, quindicesimo giorno della sua pubblicazione.

Preso atto che il regolamento attuativo al titolo II "Disciplina della raccolta dei funghi" **disciplina la modalità di raccolta, i periodi di raccolta della durata di uno, tre, sette, quindici e trenta giorni**, la denuncia di raccolta funghi, modalità e criteri di individuazione dei soggetti esentati, permessi speciali, zone di raccolta nonché la determinazione della somma per la raccolta dei funghi.

Tenuto conto che l'art. 13 comma 1 del regolamento citato stabilisce che **"entro il 31 marzo di ogni anno il comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, determina la somma da versare per la raccolta dei funghi, differenziandola a seconda dei diversi periodi di raccolta"**.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 20 febbraio 2026 n. 2 avente ad oggetto: "Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. e del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg.

Preso atto della comunicazione dell'Assessorato all'artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca della PAT con nota prot. PAT/175256 dd. 27.02.2026 pervenuto in data 2.03.2026 al n. 2017/A di protocollo comunale ad oggetto: "Approvazione ed entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione della legge provinciale sulle foreste e la conservazione della natura L.P. 11/7 in materia di strade forestali, funghi e raccolta officinale selvatica a fini alimentari, farmaceutici e officinali."

Verificato che con la deliberazione della Giunta comunale nr. **37 dd. 20.03.2018** si era provveduto a fissare, a partire dall'anno 2018, le somme da versare per la raccolta dei funghi in relazione al periodo di durata della raccolta, importi che risultano applicati a tutt'oggi, nel modo seguente:

PERIODO DI RACCOLTA	IMPORTO
1 giorno	€ 10,00
3 giorni	€ 18,00
7 giorni	€ 25,00
15 giorni	€ 40,00
30 giorni	€ 60,00
90 giorni	€ 100,00
180 giorni	€ 180,00

Preso atto che l'Amministrazione ritiene opportuno, a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento che recepisce la modifica intervenuta con l'approvazione della L.P. 05/2025 sul limite massimo di raccolta funghi, adeguare le nuove tariffe già fissate a partire dall'anno 2018 e applicare i seguenti importi da versare per la raccolta dei funghi per l'anno 2026:

PERIODO DI RACCOLTA	IMPORTO
1 giorno	€ 15,00
3 giorni	€ 20,00
7 giorni	€ 30,00
15 giorni	€ 40,00
30 giorni	€ 60,00
90 giorni	€ 120,00
180 giorni	€ 200,00

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 dello statuto e di quanto disposto dagli atti di programmazione dell'ente

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità
- il regolamento organico e di organizzazione del personale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 con relativi allegati e la nota integrativa;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 27.02.2026 e ss.mm.ii. di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 27.02.2026 di approvazione del P.I.A.O. 2026-2028;
- il decreto del Sindaco n.5/2026 di designazione dei sostituti del responsabile Area Tecnica del Comune;
- Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.)

VISTI INOLTRE:

- il Codice degli Enti locali, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2
- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il d. lgs. 267/2000;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18, recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42)
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;

Tutto ciò premesso e considerato,

a voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di fissare, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, le nuove tariffe da versare per la raccolta dei funghi sul territorio comunale a partire dalla data di efficacia della presente deliberazione, in relazione al periodo di durata della raccolta, nel modo seguente:

PERIODO DI RACCOLTA	IMPORTO
1 giorno	€ 15,00
3 giorni	€ 20,00
7 giorni	€ 30,00
15 giorni	€ 40,00
30 giorni	€ 60,00

90 giorni	€ 120,00
180 giorni	€ 200,00

1. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 così come richiamato dall'art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014, la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link: <https://www.comune.sellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-preventivo/Bilancio-di-previsione-2026-2028>
2. Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato all'albo telematico per dieci giorni consecutivi, entro dieci giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.r. 2/2018 e diverrà esecutivo ai sensi del successivo comma 3 dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione;
3. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del RUP e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali;
4. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 come modificato dal D.L. 19 febbraio 2026 n.19 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

LA SEGRETARIA COMUNALE
Lara Fioroni
(Documento sottoscritto digitalmente)

IL SINDACO
Franco Bazzoli
(Documento sottoscritto digitalmente)